

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni con la denominazione:

"LU-VE S.P.A."

Articolo 2 - Oggetto

La Società ha per oggetto la produzione, l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione, l'immagazzinaggio, l'assemblaggio, il commercio in genere, sia in proprio che quale rappresentante, agente o commissionaria di altre ditte, anche estere, di condensatori, evaporatori, raffreddatori di liquido, scambiatori di calore ed apparecchi termodinamici in genere per tutte le applicazioni. La società potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero e potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie e immobiliari connesse con lo scopo sociale; la società potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, purché non in via prevalente rispetto all'oggetto sociale: e' escluso dall'oggetto sociale il compimento delle attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, l'intermediazione finanziaria ed in generale lo svolgimento delle operazioni che risultino riservate o vietate dalla presente o futura legislazione.

Articolo 3 - Sede

3.1. La Società ha sede in Varese.

3.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire altrove succursali, agenzie o rappresentanze e di sopprimerle.

Articolo 4 - Domicilio

Il domicilio inteso come l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica dei soci, dei consiglieri, dei sindaci, del revisore e/o della società di revisione, per i rapporti con la società e' quello risultante dai libri sociali.

Articolo 5 - Durata

La durata della Società e' fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E OBBLIGAZIONI

Articolo 6 - Capitale sociale

6.1. Il capitale sociale è di Euro 10.945.800 diviso in n. 14.092.480 azioni prive del valore nominale.

6.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con conferimenti non in denaro.

6.3. L'Assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di Amministrazione ad

GC
W
M

aumentare il capitale, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza dei limiti e delle modalità stabiliti dalla legge.

6.4. L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione a singoli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali, inclusa l'assegnazione di azioni o di quote di altre imprese nelle quali la società abbia partecipazione.

Articolo 7 – Azioni

7.1. Le azioni sono nominative e individuali.

7.2. Le azioni della Società sono assoggettate alla disciplina della gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2346, primo comma, del codice civile e degli artt. 83-bis e seguenti del testo Unico della Finanza.

7.3. Tutte le azioni attribuiscono eguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 8 - Finanziamenti

E' espressamente prevista la facoltà della Società di ricevere prestiti e finanziamenti da propri azionisti, come pure da società controllanti gli stessi, controllate o collegate agli stessi o da controllate da una loro stessa controllante, ai termini e alle condizioni consentite dalle disposizioni normative applicabili per le imprese costituite in forma di società di capitali.

Articolo 9 - Obbligazioni

9.1. La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili in base alle competenze stabilite dalle disposizioni di legge applicabili.

9.2. L'Assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di Amministrazione a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, nell'osservanza di quanto stabilito dalla legge.

Articolo 10 – Disciplina del trasferimento delle partecipazioni

Libera trasferibilità

10.1. Le azioni, i diritti di opzione, le obbligazioni convertibili e ogni altro titolo o diritto che attribuisca comunque il diritto di sottoscrivere una quota di capitale della società ("Partecipazione") sono liberamente trasferibili esclusivamente fra titolari di Partecipazioni ovvero **(i)** a favore di società controllate dai titolari delle Partecipazioni, o soggetti controllanti i titolari delle Partecipazioni, o società soggette a comune controllo rispetto ai titolari delle Partecipazioni, ovvero **(ii)** se i titolari delle Partecipazioni in Lu-Ve sono persone fisiche, a favore di discendenti in linea retta di tali persone fisiche.

Ai fini di garantire l'applicazione del presente articolo, ciascun titolare di Partecipazioni che sia una società comunica al Presidente del Consiglio di Amministrazione i propri effettivi beneficiari ultimi, nonché la catena di controllo ed ogni eventuale variazione nella stessa.

Diritto di prelazione e di opzione

10.2. In ogni altro caso in cui un titolare di Partecipazioni intenda effettuare comunque un trasferimento, in tutto o in parte, per atto tra vivi, delle proprie Partecipazioni, spetta agli altri titolari di Partecipazioni un diritto di prelazione

proporzionale secondo le norme seguenti, intendendosi per "trasferimento" qualunque atto (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, conferimenti, permuta, compravendite, ecc.) che abbia quale effetto il cambiamento del soggetto cui spetta la titolarità delle Partecipazioni.

10.2.1 Il titolare di Partecipazioni che intende trasferire le proprie Partecipazioni deve darne comunicazione agli altri titolari di Partecipazioni, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata via fax, inviata per conoscenza anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito la "Comunicazione di Offerta").

La Comunicazione di Offerta deve contenere:

- (i) l'indicazione del nome e dell'indirizzo del proposto terzo acquirente;
- (ii) qualora il terzo acquirente sia una società, anche l'indicazione degli amministratori della stessa e dei soggetti che risultano, direttamente o indirettamente (anche tramite società fiduciaria), effettivi beneficiari ultimi della partecipazione di controllo nella predetta società, nonché della catena di controllo;
- (iii) la natura e il numero delle Partecipazioni che intende trasferire;
- (iv) il prezzo offerto dal terzo e gli altri termini e condizioni dell'offerta;
- (v) l'offerta di vendere le Partecipazioni suddette agli altri titolari di Partecipazioni al prezzo ed agli altri termini e condizioni offerti dal terzo, salvo quanto previsto al successivo Articolo 10.3.

10.2.2 Il diritto di prelazione deve essere esercitato dagli altri titolari di Partecipazioni, per l'intera Partecipazione offerta, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Offerta, mediante comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via fax, inviata al titolare di Partecipazioni alienante e per conoscenza anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora più titolari di Partecipazione esercitino il diritto di prelazione, la Partecipazione offerta verrà attribuita ai soggetti che l'hanno esercitata in proporzione alla Partecipazione già detenuta nella società. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato al medesimo prezzo offerto dal terzo; tuttavia il socio che intende esercitare la prelazione ma ritiene il prezzo manifestamente iniquo, potrà richiedere di esercitare la prelazione al "Giusto Valore di Mercato", determinato ai sensi del successivo Articolo 10.3.

10.2.3 Qualora nessuno degli altri titolari di Partecipazioni eserciti il diritto di prelazione entro il termine di cui al precedente Articolo 10.2.2., il Titolare di Partecipazioni che intende vendere le Partecipazioni avrà il diritto di trasferirle al terzo indicato nella Comunicazione di Offerta entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza di detto termine, ai termini ed alle condizioni indicate nella stessa Comunicazione di Offerta. Qualora il termine di 60 (sessanta) giorni trascorra senza che la vendita delle Partecipazioni abbia luogo, il trasferimento potrà avvenire solo se il procedimento e le condizioni di cui al presente articolo saranno nuovamente adempiuti.

10.2.4 Al fine di consentire la verifica del rispetto delle disposizioni di cui ai

precedenti commi da 2.1 a 2.3 del presente Articolo 10, i titolari di Partecipazioni le cui Partecipazioni siano intestate a società fiduciarie e gli azionisti nella cui catena di partecipazione siano presenti società fiduciarie autorizzano sin d'ora queste ultime a dare accesso in qualsiasi momento al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a persona da lui delegata per iscritto, per effettuare ogni opportuna verifica in ordine alla perdurante titolarità delle Partecipazioni in capo al medesimo soggetto.

10.3. Nel caso previsto dal precedente punto 10.2.2 e nei casi in cui il prospettato trasferimento sia senza corrispettivo o con un corrispettivo in tutto o in parte non determinato in denaro, la prelazione potrà essere esercitata al prezzo pari al giusto valore di mercato delle Partecipazioni, e dunque al valore di cui all'art. 2437-ter del codice civile, determinato pro-quota con riferimento al valore del 100 (cento per cento) del capitale sociale della società (di seguito il "Giusto Valore di Mercato").

Tale Giusto Valore di Mercato sarà determinato, con riferimento al momento in cui il diritto di prelazione è stato esercitato, da un terzo esperto scelto di comune accordo fra il titolare di Partecipazioni che intende alienare e il/i titolare/i di Partecipazioni che ha/hanno esercitato la prelazione. In mancanza di tale accordo entro 15 (quindici) giorni dal: (i) termine di cui al precedente punto 10.2.2, oppure (ii) se anteriore, dalla data in cui tutti i soci aventi diritto abbiano esercitato la prelazione, il terzo esperto sarà scelto dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del luogo in la società ha sede, possibilmente fra primarie società di revisione o banche d'affari. Il terzo esperto designato riceverà mandato di determinare il Giusto Valore di Mercato e di darne comunicazione per iscritto all'Organo Amministrativo entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di accettazione del mandato. Le spese per il terzo esperto saranno sostenute dal titolare di Partecipazioni alienante e dal/i titolare/i di Partecipazioni acquirenti in misura fra loro eguale.

10.4. Nel caso in cui titolare di Partecipazione sia una società e, per qualsiasi ragione, muti il soggetto che lo controlla ovvero l'effettivo beneficiario ultimo dello stesso, tale evento deve essere notificato agli altri titolari di Partecipazioni e al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via fax e troverà applicazione quanto segue.

10.4.1 Salvo quanto previsto al successivo punto 10.4.2, gli altri titolari di Partecipazioni avranno un diritto di riscatto e acquisto dell'intera e solo dell'intera Partecipazione dal titolare di Partecipazioni il cui socio di controllo ovvero effettivo beneficiario ultimo sia mutato, da esercitare mediante comunicazione inviata, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata via fax, a detto titolare di Partecipazioni e per conoscenza anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione della modifica o hanno altrimenti avuto notizia della modifica del rapporto di controllo. Il diritto di riscatto e acquisto è esercitato al Giusto Valore di Mercato calcolato in base a quanto previsto nel precedente punto 10.3.

10.4.2 Qualora il socio di controllo ovvero l'effettivo beneficiario ultimo sia una persona fisica, agli altri titolari di Partecipazione non spetta il diritto di cui al precedente punto 10. 4.1, qualora allo stesso subentrino, a qualsiasi

GC
11

titolo, per atto tra vivi o *mortis causa*, i propri discendenti in linea retta.

10.5. Qualora titolare di Partecipazione sia una persona fisica e alla stessa succedano, per causa di morte, soggetti diversi da quelli indicati al precedente punto 10.1., agli altri titolari di Partecipazione spetta un diritto di riscatto nei confronti di ciascun erede o legatario che sia un soggetto diverso da quelli sopra indicati, per l'acquisto dell'intera e solo dell'intera Partecipazione pervenuta a quest'ultimo. Si applica, *mutatis mutandis*, quanto previsto al precedente punto 10.4.

Diritto e obbligo di covendita

10.6. Qualora il socio di controllo intenda trasferire ad un soggetto diverso da quelli indicati nel comma 1. del presente Articolo 10 l'intera propria Partecipazione, ovvero una quota di Partecipazione che consenta all'acquirente di acquisire la maggioranza del capitale sociale, ovvero comunque comporti il venir meno del controllo in capo al socio alienante, e non sia esercitato il diritto di prelazione, lo stesso socio di controllo dovrà garantire che detto terzo acquisti proporzionalmente, alle medesime condizioni, anche le Partecipazioni degli altri titolari di Partecipazioni che intendono cederle. Qualora gli altri titolari di Partecipazioni esercitino la facoltà di cedere al terzo acquirente, si ridurrà proporzionalmente la quota di Partecipazione che tale terzo acquirente acquisterà dal socio di controllo.

10.7. Qualora il socio di controllo intenda trasferire ad un soggetto diverso da quelli indicati nel punto 10.1. l'intera propria Partecipazione e non sia stato esercitato il diritto di prelazione, lo stesso avrà il diritto di chiedere che gli altri titolari di Partecipazione trasferiscano al terzo anche l'intera e solo l'intera loro Partecipazione, alle medesime condizioni, e gli altri soci avranno l'obbligo di procedere a tale trasferimento. Qualora il trasferimento non preveda un corrispettivo in denaro, o il titolare di Partecipazione obbligato a trasferire le proprie Partecipazioni ritenga il corrispettivo manifestamente iniquo, potrà richiedere la determinazione del "Giusto Valore di Mercato" ai sensi del precedente punto 10.3. In tal caso, una volta che l'esperto abbia comunicato il Giusto Valore di Mercato, il socio di maggioranza potrà revocare la richiesta fatta agli altri titolari di Partecipazioni di trasferire al terzo anche l'intera loro Partecipazione e, in tal caso, le spese per il terzo esperto saranno sostenute esclusivamente dal socio di maggioranza, in deroga a quanto previsto al precedente punto 10.3; in mancanza di revoca, il trasferimento da parte del titolare di Partecipazione al terzo avverrà al Giusto Valore di Mercato o, se maggiore, al prezzo offerto dal terzo.

Usufrutto, pegno, espropriazione forzata

10.8. Le Partecipazioni possono essere concesse in usufrutto o in pegno, a condizione che il diritto di voto rimanga in capo al titolare concedente. In caso di attribuzione del diritto di voto all'usufruttuario o al creditore pignoratizio occorre il consenso di tutti i soci. In caso di espropriazione forzata delle Partecipazioni, se il creditore, il debitore e la Società non si accordano sulla vendita, quest'ultima ha luogo all'incanto; la vendita è tuttavia priva di effetto se, nei 30 (trenta) giorni successivi all'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. Fermo restando quanto previsto al punto 10.9 che segue, quanto previsto ai sensi del presente punto 10.8 non si applica alle Partecipazioni concesse in pegno ai sensi di atti costitutivi di pegno già in essere alla data di adozione del presente Statuto (le "Partecipazioni Pegnate").

10.9. Le limitazioni al libero trasferimento delle Partecipazioni a soggetti diversi

da quelli indicati nel punto 10.1 così come il diritto di prelazione e opzione e il diritto e obbligo di covendita previsti dal presente articolo 10 non trovano applicazione in caso di trasferimento delle Partecipazioni Pegnate a seguito di escussione effettuata ai sensi di atti costitutivi di pegno in essere alla data di adozione del presente Statuto.

Inefficacia del trasferimento nei confronti della Società

10.10. Qualsiasi trasferimento di Partecipazioni effettuato senza il rispetto delle procedure disposte con il presente articolo sarà inefficace nei confronti della società e il Consiglio di Amministrazione non potrà procedere all'iscrizione dell'acquirente delle azioni a libro soci.

Articolo 11 – Diritto di Recesso

11.1. I soci hanno diritto di recedere esclusivamente nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

TITOLO III ASSEMBLEA

Articolo 12 – Assemblea

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed a questo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Articolo 13 – Convocazione

13.1. L'Assemblea è convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta domanda da almeno un amministratore o da tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale, sempre che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

13.2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o nel maggior termine di centottanta giorni, alle condizioni previste dalla legge. Inoltre, l'Assemblea deve essere convocata senza ritardo, quando lo richieda il Collegio Sindacale.

13.3. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza comunicato ai soci almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, ivi compresi raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica e fax. Lo stesso avviso di convocazione potrà fissare un altro giorno per l'eventuali convocazioni successive alla prima.

13.4. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nello Stato Italiano, nella Confederazione Elvetica o in altro Stato membro dell'Unione Europea.

13.5. Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, quando vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, ai sensi di legge.

Articolo 14 – Intervento

14.1. Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci che si trovano nelle

condizioni previste dalle disposizioni di legge in materia.

14.2. E' consentito che l'Assemblea si svolga anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, dovendo ritenersi svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. In particolare, e' necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

14.3. Ogni azionista che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta nel rispetto delle norme di legge. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervento all'Assemblea.

Articolo 15 - Presidenza dell'Assemblea

15.1. L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, indisponibilità o impedimento, dal Vice-Presidente, o, in caso di assenza, indisponibilità o impedimento anche di quest'ultimo, da qualsiasi altro consigliere di amministrazione o altro soggetto intervenuto all'adunanza, all'uopo designato dall'Assemblea.

15.2. Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni.

15.3. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, anche non azionista e, se crede opportuno, sceglie due scrutatori tra gli azionisti od i Sindaci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Articolo 16 - Deliberazioni

16.1. Le Assemblee si costituiscono e deliberano validamente con le maggioranze previste dalla legge.

16.2. È tuttavia richiesto il voto favorevole, sia in prima sia in seconda convocazione, di tanti soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale nel caso previsto dal primo comma dell'Articolo 18, nonché per l'approvazione delle delibere riguardanti:

- 16.2.1 aumenti e riduzioni del capitale sociale, salvo quanto previsto al secondo comma dell'Articolo 19, lett. (c);
- 16.2.2 ogni modifica dello Statuto sociale, salvo quanto previsto al secondo comma dell'Articolo 19, lett. (a), (d) ed (f);
- 16.2.3 trasformazioni, fusioni e scissioni, salvo quanto previsto al secondo comma dell'Articolo 19, lett. (e);

- 16.2.4 anticipato scioglimento della società e sua revoca; nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori e criteri di svolgimento della liquidazione; modifica delle deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.;
- 16.2.5 emissione di obbligazioni convertibili;
- 16.2.6 quotazione delle azioni della società in un mercato regolamentato;
- 16.2.7 determinazione dei compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione, ai sensi del comma settimo dell'Articolo 18, qualora gli stessi eccedano, quanto all'importo complessivo fisso, Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e/o, quanto all'importo variabile, una percentuale del 10% (diecipercento) dell'utile netto risultante dall'ultimo bilancio consolidato approvato, ovvero dell'eventuale altro parametro di riferimento indicato dall'Assemblea ai sensi del settimo comma dell'Articolo 18.

Articolo 17 - Verbalizzazione

- 17.1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.
- 17.2. Nei casi di legge e quando il Presidente dell'Assemblea lo crede opportuno, il verbale e' redatto da notaio scelto dal Presidente stesso.
- 17.3. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle assemblee dei soci. I soci hanno diritto di visionare, consultare e controllare in ogni momento il Libro delle assemblee dei soci.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 18 - Consiglio di Amministrazione

- 18.1. La Società e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea. Per modificare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere rispetto al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica o, in caso di rinnovo, di quello scaduto, occorre il voto favorevole, sia in prima, sia in seconda convocazione, di tanti soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale.
- 18.2. Gli amministratori sono nominati per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
- 18.3. Salvo diversa delibera assunta con il consenso di tutti i soci, la nomina dei Consiglieri di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci stessi, con le seguenti modalità:
 - 18.3.1 ciascun socio, ovvero tanti soci che, congiuntamente, alla data della convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina, siano titolari di una partecipazione pari almeno al 20% (venti per cento) del capitale sociale con diritto di voto della Società, avranno diritto di presentare una propria lista di candidati. Salvo diverso accordo fra tutti i soci, potranno

essere inseriti nella lista e nominati amministratori, a pena di ineleggibilità e/o decadenza, esclusivamente soggetti che siano già stati amministratori della Società o di una società dalla stessa controllata, ovvero:

- (i) siano in possesso di laurea quinquennale (o equiparata), in materie economico/giuridiche o tecniche e abbiano almeno 2 (due) anni di esperienza quale amministratore o dirigente di società con un fatturato annuo superiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) negli ultimi 3 (tre) esercizi, operanti nel medesimo settore o in settori analoghi a quello in cui opera la Società ovvero, in mancanza di laurea quinquennale (o equiparata), abbiano 5 (cinque) anni di esperienza quale amministratore o dirigente di società con un fatturato annuo superiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) negli ultimi 3 (tre) esercizi, operanti nel medesimo settore o in settori analoghi a quello in cui opera la Società;
- (ii) abbiano una conoscenza fluente dell'inglese; nonché
- (iii) non siano stati condannati in via definitiva per reati non colposi ad una pena detentiva superiore a 5 anni;

- 18.3.2 le liste dovranno essere presentate tramite deposito presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, con la precisazione che, unitamente alle liste, dovranno essere depositate, a cura degli azionisti che presentino le liste, le accettazioni irrevocabili della carica da parte dei candidati (condizionate alla loro nomina), contenenti l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza;
- 18.3.3 ciascuna lista potrà contenere l'indicazione di un numero massimo di 9 (nove) candidati, i quali dovranno essere elencati mediante un numero progressivo da 1 (uno) a 9 (nove);
- 18.3.4 ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista (essendo stabilito che l'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta) e ogni socio potrà presentare, da solo o congiuntamente con altri soci, una sola lista (essendo stabilito che la presentazione di più lista da parte del medesimo socio, da solo o congiuntamente con altri soci, determina la irricevibilità di ciascuna di dette liste e la ineleggibilità assoluta di ciascuno dei candidati presenti nelle stesse); resta inteso che, ove più soci abbiano un medesimo effettivo beneficiario ultimo, tali soci, a prescindere dalla percentuale di partecipazione da ciascuno di essi detenuta, potranno presentare una sola lista in via fra loro congiunta;
- 18.3.5 le liste saranno messe ai voti e ciascun socio potrà votare esclusivamente la lista da esso (da solo o congiuntamente con altri soci) presentata ovvero, nel caso in cui non abbia presentato nessuna lista, una sola lista, fatta salva beninteso la facoltà di astenersi dalla votazione;
- 18.3.6 ai fini dell'elezione dei Consiglieri di Amministrazione, si procederà al calcolo dei quozienti ottenuti dalle singole liste, utilizzando come dividendi i voti ottenuti da ciascuna lista, e come divisori progressivamente i numeri da 1 (uno) fino al numero dei consiglieri da eleggere; i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e saranno ordinati in un'unica graduatoria decrescente;

GC

U
42

- 18.3.7 risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati nella graduatoria di cui al precedente paragrafo 18.3.6;
- 18.3.8 in caso di parità di quoziente tra due o più candidati, sarà preferito quello della lista presentata dal socio o dai soci che detengano, individualmente o congiuntamente, la partecipazione più elevata nel capitale sociale della società.
- 18.4. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, venga meno un consigliere, questo sarà sostituito con il membro della medesima lista da cui è stato tratto il consigliere venuto meno, che risulti il primo dei non eletti. Qualora non sia possibile tale sostituzione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.
- 18.5. Salva diversa deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.
- 18.6. Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
- 18.7. L'Assemblea, contestualmente alla nomina, determina la remunerazione complessiva di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, sotto la forma di un importo fisso massimo e/o sotto l'eventuale forma di un compenso variabile.

Articolo 19 - Poteri e rappresentanza

19.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva della gestione ordinaria e straordinaria della società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per l'attuazione dell'oggetto, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea.

19.2. Sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni sulle seguenti materie:

- (a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- (b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- (c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- (d) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- (e) la fusione della Società nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-*bis* del codice civile anche in quanto richiamati, per la scissione, dall'articolo 2506-*ter*, ultimo comma; e
- (f) l'adeguamento dello statuto a norme imperative che non contemplino scelte discrezionali.

19.3. La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spettano, in via disgiunta tra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Presidente (se nominato e nella misura in cui tale firma e rappresentanza gli siano state espressamente attribuite dal Consiglio di Amministrazione) e, nei limiti dei poteri conferiti, agli amministratori delegati.

Articolo 20 – Presidente e organi delegati

- 20.1.** Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l'Assemblea, elegge il proprio Presidente, che sarà il primo dei candidati tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, ove lo reputi opportuno, un Vice Presidente, che sarà il primo dei candidati tratti dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti.
- 20.2.** Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati e conferire loro tutte o parte delle sue attribuzioni e dei suoi poteri delegabili per legge, determinando la durata ed i limiti della delega, impregiudicato il disposto del successivo comma 3 del presente Articolo 20.
- 20.3.** Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non possono pertanto costituire oggetto di delega, oltre alle materie non delegabili per legge, le materie contemplate dal secondo comma dell'Articolo 19, nonché le seguenti materie:
- 20.3.1 le proposte all'assemblea in merito alle delibere indicate nel secondo comma dell'Articolo 16;
 - 20.3.2 contratti di finanziamento, di qualsiasi tipo e comunque denominati, conclusi con soggetti diversi dai soci di ammontare superiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
 - 20.3.3 contratti di finanziamento, di qualsiasi importo, di qualsiasi tipo e comunque denominati, con soggetti soci o con soggetti collegati (ai sensi dell'articolo 2359, terzo comma, del codice civile) o controllati dai soci;
 - 20.3.4 acquisto e cessione di partecipazioni sociali, di strumenti finanziari comunque denominati, di aziende o di rami d'azienda e/o di beni immobili per un ammontare, per singolo atto e comunque, in caso di operazioni frazionate, per singolo affare, superiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), nonché affitto di aziende o rami d'azienda o locazione di beni immobili per un corrispettivo annuo di ammontare superiore ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00);
 - 20.3.5 salvo quanto previsto al successivo punto 20.3.7, contratti di acquisto in beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività (quali in via esemplificativa acquisti di macchinari e/o acquisti e/o forniture di semilavorati), di ammontare superiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per singola determinazione di acquisto o, nei casi di contratti di somministrazione e contratti di durata in genere, per singolo esercizio sociale;
 - 20.3.6 perfezionamento di qualsivoglia contratto strumentale all'esercizio dell'attività sociale avente il valore complessivo maggiore di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e la durata superiore a tre anni solari;
 - 20.3.7 contratti di acquisto e/o fornitura di materia prima di ammontare superiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per singola determinazione di acquisto, o, nei casi di contratti di somministrazione o comunque di durata, per singolo esercizio sociale;
 - 20.3.8 la nomina dell'organo amministrativo delle società produttive direttamente o indirettamente controllate dalla Società.
- 20.4.** Gli amministratori delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ogni centottanta (180) giorni, ovvero nel più breve termine eventualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite loro, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

GC

M

20.5. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare uno o più direttori generali, vice direttori generali, direttori e procuratori, determinandone i poteri e, occorrendo, la remunerazione.

20.6. Impregiudicato il disposto del sesto e settimo comma dell'Articolo 18, e dunque nei limiti dell'importo massimo complessivo deliberato dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determina la remunerazione spettante al Presidente, al Vice-Presidente (se nominato) e agli amministratori delegati, ai direttori e agli altri amministratori cui siano affidati incarichi speciali.

Articolo 21 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

21.1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, in altro Stato membro dell'Unione Europea o nella Confederazione Elvetica, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi membri o da due Sindaci.

21.2. Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 21.4, l'avviso di convocazione contiene l'ordine degli argomenti da trattare e deve essere inviato mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica con notifica di lettura da consegnarsi o spediti almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per la riunione al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo, oppure, in caso di particolare urgenza, a mezzo raccomandata a mano, fax, posta elettronica con notifica di lettura, telegramma, da consegnarsi o spediti almeno tre giorni prima.

21.3. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, alle condizioni previste nel secondo comma dell'Articolo 14. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

21.4 In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche in mancanza di convocazione quando siano intervenuti tutti gli amministratori ed i sindaci in carica.

Articolo 22 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

22.1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e la maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, se presente.

22.2 In ogni caso, devono essere approvate con il voto favorevole di almeno un consigliere tratto da ciascuna delle liste di minoranza che abbiano espresso un membro nel Consiglio di Amministrazione:

22.2.1 le delibere indicate nel secondo comma dell'Articolo 19;

22.2.2 le delibere indicate nel terzo comma dell'Articolo 20;

22.2.3 l'attribuzione ad amministratori delegati, a direttori o vicedirettori generali e/o ad institori del potere di compiere atti e/o concludere contratti di valore eccedente l'importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);

22.3.4 il compimento di atti e/o la conclusione di contratti di valore eccedente l'importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), salvo che il potere di compiere detti atti e/o concludere detti contratti sia già stato conferito ad amministratori delegati, a direttori o vicedirettori generali e/o ad institori ai sensi del precedente paragrafo 22.2.3.

22.3. I verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dal relativo Presidente e dal segretario e raccolti in un libro tenuto ai sensi di legge.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 23 – Collegio Sindacale

23.1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

23.2. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, applicando, *mutatis mutandis*, quanto disposto dall'Articolo 18.

Risulteranno eletti due Sindaci effettivi e un supplente, tratti dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti, e un Sindaco effettivo e un supplente tratto dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima.

L'Assemblea nomina quale Presidente, il candidato che ha ottenuto il quoziente più elevato nella graduatoria di cui al precedente punto 18.3.6, e determina la retribuzione dei Sindaci.

23.3. Qualora per qualsiasi causa venga meno un Sindaco effettivo, lo stesso sarà sostituito dal Sindaco supplente tratto dalla medesima lista in cui era stato eletto il Sindaco venuto meno e, solo in assenza di un Sindaco supplente tratto da detta lista, da un Sindaco Supplente tratto dall'altra lista.

23.4 I Sindaci sono nominati per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

23.5. Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audio o teleconferenza, alle condizioni previste nel secondo comma dell'Articolo 14. Verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

Articolo 24 – Revisione legale dei conti

24.1. La revisione legale dei conti è esercitata dalla società di revisione iscritta nell'apposito registro nominata dall'Assemblea, su proposta del Collegio Sindacale.

24.2. I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività della società di revisione sono regolati dalla legge.

TITOLO VI

GC

2/21

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Articolo 25 – Bilancio

- 25.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 25.2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.
- 25.3. Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso che la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.
- 25.4. La Società procederà, su base volontaria, alla formazione ed approvazione del bilancio in forma consolidata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 26 - Utili

- 26.1. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il 5% per la riserva legale fino a che questa non avrà raggiunto il minimo di legge, saranno attribuiti alle azioni giusta deliberazione dell'assemblea, la quale potrà deliberare anche di portarli tutti o in parte a riserve.
- 26.2. Il pagamento dei dividendi è effettuato mediante accredito sui conti correnti indicati dai soci, nel termine fissato dall'organo amministrativo.
- 26.3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.

TITOLO VII

SCIoglimento E SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 27 – Scioglimento e Liquidazione

- 27.1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.
- 27.2. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea determina, con le maggioranze di legge, le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone i poteri.
- 27.3. L'organo liquidatore procederà, successivamente al pagamento dei debiti sociali, alla ripartizione tra i soci dell'attivo residuo.
- 27.4. La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea assunta con le maggioranze previste dalla legge.
- 27.5. Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

TITOLO VIII

NORME FINALI

Articolo 28 - Controversie

Per qualunque controversia in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del

presente statuto, e salva diversa indiscutibile disposizione di legge, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 29 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge.

GE

U
M

